



CONVENZIONE COLLINARE NOVARESE CAVAGLIETTO - CRESSA – MOMO – VAPRIO D'AGOGNA POLIZIA LOCALE

Comune Capofila: VAPRIO D'AGOGNA (NO) CAP 28010 – Sede: Piazza Martiri n. 3
Codice Fiscale: 00383120037 – Partita IVA: 00383120037
Tel. (+39)0321.996124 – Fax (+39)0321.996284
mail: polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it
pec: vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it



COMUNE DI CAVAGLIETTO

Ordinanza n. 03/2015

Prot. n. 1143/3.3..

Cavaglietto, 10.Giu.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che in data 10.Giu.2015, dalle ore 20,00 alle ore 23,00 circa si svolgerà la manifestazione podistica serale denominata "La StraCan", organizzata dal Canile Rifugio Paquito ONLUS di Fontaneto d'Agogna in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro-Locho di Cavaglio d'Agogna che interesserà anche il territorio del Comune di Cavaglietto indicativamente tra le ore 20,00 e le ore 20,30.

VISTO il nulla osta prot. 946/3.3. del 13.Mag.2015, rilasciato dal Responsabile del servizio di Polizia Locale di questo Comune ed inviato alla Provincia di Novara quale Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione alla svolgimento della manifestazione poiché la stessa interessa più Comuni.

VISTO il programma della manifestazione, ed il percorso di gara che interessa le seguenti strade:

- Provenienza dal Comune di Cavaglio d'Agogna, percorrenza di Via Cavaglio fino all'intersezione con la Strada Carrale Sopra
- Svolta a destra sulla Strada Carrale Sopra e sviluppo del percorso su strade vicinali nella parte collinare del territorio comunale fino a rientrare nel Comune di Cavaglio d'Agogna.

VISTO il nulla osta al transito sul territorio comunale del Sindaco di Cavaglietto, con le relative prescrizioni, inviato al Comune di Cavaglio d'Agogna con nota n. 1142/3.3. del 10.Giu.2015.

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art.9 del D.Lgs. 30.Apr.1992, n.285, come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 15.Gen.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo la Via Cavaglio dalle ore 19,45 alle ore 20,30 del giorno 10.Giu.2015 al fine di poter permettere il transito della manifestazione anzi detta.

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.Apr.1992, n.285 e s.m.i.

VISTO l'articolo 9 del D.Lgs. 30.Apr.1992, n.285, come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 15.Gen.2002, n.9.

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Vaprio d'Agogna n. 3/15 del 31.Mar.2015 avente per oggetto: *Nomina Responsabile del Servizio Polizia Locale* "Convenzione Collinare Novarese tra i Comuni di: Cavaglietto, Cressa, Momo e Vaprio D'Agogna.

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione veicolare Mercoledì 10.Giu.2015, dalle ore 19,45 alle ore 20,30, in occasione del transito dei partecipanti alla manifestazione podistica denominata "La StraCan", organizzata dal Canile Rifugio Paquito ONLUS di Fontaneto d'Agogna in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro-Locho di Cavaglio d'Agogna che interesserà anche il territorio del Comune di Cavaglietto sulle seguenti vie:

- Provenienza dal Comune di Cavaglio d'Agogna, percorrenza di Via Cavaglio fino all'intersezione con la Strada Carrale Sopra

- Svolta a destra sulla Strada Carrale Sopra e sviluppo del percorso su strade vicinali nella parte collinare del territorio comunale fino a rientrare nel Comune di Cavaglio d'Agogna.

Durante il periodo di sospensione della circolazione veicolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione abbia la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti. In ogni caso la durata dell'interruzione non potrà essere superiore a 15 minuti;
- b) è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;
- c) è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali del personale preposto alla vigilanza o dal personale dell'organizzazione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs. n° 285/92 "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla piena coscienza del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area - Polizia Locale
f.to Commissario Rossari Massimo